m_pi.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0038402.01-08-2024.h.13:39

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

ACCORDO REGIONALE SULLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LOMBARDIA a.s. 2024/2025

L'anno 2024, il giorno 1 agosto in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra la Delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, le parti – in collegamento da remoto - concordano che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025, come prorogato dall'Intesa sottoscritta dall'Amministrazione e dalle OO.SS. in data 27 giugno 2024 - trasmessa con nota MIM DGPER 101933/2024 nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del predetto CCNI - venga integrato dal presente Accordo, come di seguito specificato.

I. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRI PROVINCIALI DELLE DISPONIBILITÀ

1. Anche a seguito delle autorizzazioni dei posti di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 107/15, gli UU.SS.TT. determineranno il quadro complessivo delle disponibilità finalizzate alle operazioni di utilizzazione, comprendenti

1) tutti i posti e le cattedre a qualsiasi titolo disponibili per l'anno scolastico 2024/2025, non vacanti (ivi comprese le cattedre orario esterne determinate dall'abbinamento degli spezzoni orari comunque residuati) e vacanti, qualora residuino dalle precedenti fasi di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo;

2) tutti gli spezzoni, di qualsiasi provenienza, disponibili in quanto residuati dalle operazioni successive alla determinazione dell'organico di diritto.

Sono utilizzabili per la mobilità annuale, con riferimento alle operazioni provinciali, i posti vacanti dell'organico dell'autonomia e i posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 69, della legge 107/15, purché disponibili dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 2024/2025, fatti salvi i posti vacanti e disponibili destinati a qualunque titolo alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo previste dalla normativa vigente.

Nelle more della formalizzazione e pubblicazione del decreto ministeriale recante disposizioni relative alle immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, sono esclusi dalle disponibilità di cui al presente Accordo i posti a qualunque titolo inclusi nel contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo da effettuarsi per l'anno scolastico 2024/2025.

Il quadro delle disponibilità sarà fatto oggetto di apposita informativa preventiva alle OO.SS. territoriali. Si precisa che nelle disponibilità andranno conteggiati anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che derivino da provvedimenti di competenza dei dirigenti scolastici, purché presumibilmente disponibili fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025.

2. Le disponibilità, così determinate, integrate da tutte le ulteriori disponibilità che sopraggiungano inderogabilmente prima dell'inizio delle operazioni, sono utili ai fini di tutte le operazioni previste dal succitato CCNI sulle utilizzazioni per l'anno scolastico 2024/2025 e dal presente accordo. Le eventuali disponibilità a qualsiasi titolo sopraggiunte – purché prima dell'inizio delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato – dopo l'inizio delle operazioni della specifica fase prevista dall'allegato 1 al CCNI potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di precedente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede, anche rispetto al personale nei confronti del quale sia già stato disposto un provvedimento di utilizzazione o di assegnazione provvisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 01/09/2024. Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'interno della medesima provincia.

3. Considerata l'esigenza di limitare le sedi di servizio del personale docente, tenuto prioritariamente conto delle esclusioni previste dalla nota *AOODGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024. Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A*. – come integrata dalla nota MIM DGPER 118635 del 31 luglio 2024, ovvero che:

secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, *"a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero",*

la procedura di cui all'art. 2, c. 6, del CCNI, relativa ai docenti titolari su cattedra orario esterna si applica anche agli immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2024, nonché ai docenti assunti a t.d. finalizzato al ruolo con la medesima decorrenza. Pertanto, nelle more dell'espletamento delle suddette procedure di assunzione e della presa di servizio dei relativi destinatari, l'eventuale disponibilità oraria nella sede di titolarità non potrà essere utilizzata per altre operazioni, né potràessere coperta con contratti a tempo determinato fino al 30/06/2025. Per converso, sarà reso disponibile il corrispettivo orario della sede di completamento.

II. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Gli UU.SS.TT., informate le OO.SS., acquisiranno le disponibilità con le strumentazioni e le modalità messe a disposizione dal sistema informativo del MIM. Gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base del punteggio attribuito dall'Ufficio, saranno pubblicati sui siti istituzionali degli UU.SS.TT.

2. Le fattispecie non disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni per l'a.s. 2024/2025 e previste soltanto dal presente accordo regionale, saranno oggetto di operazioni successive rispetto a tutti i movimenti previsti nel CCNI. Pertanto, le operazioni di seguito indicate vengono effettuate dopo tutti i movimenti previsti nel CCNI, ivi comprese le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

III. PERSONALE ASPIRANTE ALLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE

1. In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsti dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2024/2025, come prorogato dall'Intesa sottoscritta dall'Amministrazione e dalle OO.SS. in data 27 giugno 2024, tenuto prioritariamente conto delle esclusioni previste dalla nota *AOODGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024. Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A*. – come integrata dalla nota MIM DGPER 118635 del 31 luglio 2024, ovvero che:

secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 10, del decreto 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, *"a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero",*

ha titolo a presentare domanda di utilizzo:

a. il personale docente titolare rispettivamente su posto di sostegno, speciale, metodo Montessori o Pizzigoni, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio occupata nell'anno precedente, purché rientri tra le tipologie di posto sopra elencate;

b. il personale docente proveniente dal ruolo speciale, soprannumerario sull'organico di diritto per soppressione del posto speciale, che chiede di essere utilizzato sui posti comuni nella stessa scuola;

c. 1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. 71/2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio 2024, da definirsi con decreto ministeriale, il personale docente non specializzato titolare di contratto a tempo indeterminato e in servizio nell'a.s. 2023/2024 su posto di sostegno, che per continuità chiede di essere confermato su posto di sostegno nella medesima scuola; detta operazione, in quanto residuale rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno, può essere effettuata esclusivamente dopo aver proceduto agli accantonamenti a qualunque titolo previsti per le nomine a tempo indeterminato nonché per le nomine a tempo determinato dei docenti specializzati per l'anno scolastico 2024/2025.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. 71/2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio 2024, da definirsi con decreto ministeriale, il personale docente immesso in ruolo su posto di sostegno con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo con decorrenza economica 01/09/2024 in regione Lombardia ed in servizio su posto di sostegno in regione Lombardia, limitatamente al posto di sostegno ove ha prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024, purché sia presente anche per l'a.s. 2024/2025 almeno uno degli alunni disabili assegnati alle classi del docente nell'anno scolastico precedente, previa verifica della disponibilità del posto alla data di effettuazione dell'operazione.

3. Il personale docente neoassunto a seguito della procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) e della procedura straordinaria di cui all'articolo 5 – ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15), risultato idoneo all'esito della procedura per i posti di sostegno ADEE-ADMM-ADSS, avendo superato la prova disciplinare e pertanto incluso nei decreti dell'USR per la Lombardia del 30 luglio 2024, prot. n. 2254 ADEE, prot. n. 2246 ADMM, prot. n. 2248 ADSS, che non abbia presentato istanza cartacea secondo i termini e le modalità previste dall'Intesa del 27 giugno 2024.

d. il personale docente che chiede di essere utilizzato nelle Istituzioni scolastiche presso le quali è attivo il percorso ESABAC, secondo le seguenti priorità:

1. docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;
2. docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei percorsi ESABAC;
3. docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1;
4. docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1. Per quanto riguarda i punti c) e d), costituirà criterio di priorità (secondo l'ordine C2, C1, B2, B1) il livello della certificazione linguistica. I docenti della scuola primaria, già titolari dell'insegnamento di lingua inglese, divenuti titolari su posto comune nella medesima istituzione scolastica, possono inoltrare domanda di utilizzo per posto di lingua straniera direttamente al dirigente scolastico che, avendo provveduto in merito, segnalerà all'Ufficio territoriale la disponibilità sopraggiunta di posto comune.

e. Il personale docente in possesso dei requisiti per l'insegnamento bilingue nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con educazione bilingue, con precedenza nelle suddette scuole.

Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sulle classi di concorso di discipline musicali nei licei musicali secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, c. 10, del CCNI, residuino disponibilità di cattedre o di spezzoni orari, verrà attivata la procedura di conferma secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 6 bis, c. 2 del CCNI, con riferimento al servizio prestato nell'a.s. 2023/2024. Le istanze di conferma dovranno essere prodotte dagli interessati all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite del dirigente scolastico del liceo musicale, che dovrà contestualmente attestare la sussistenza del diritto alla conferma.

Parimenti, i docenti di ruolo nella secondaria di I e II grado abilitati nelle classi di concorso A029-A030-A056, in assenza di docenti di ruolo abilitati nelle classi di concorso dei licei coreutici, A057-A058-A059, nonché di supplenti presenti nelle GPS, possono presentare presso l'U.S.T. di competenza, domanda di utilizzo, in modalità cartacea nelle suddette classi di concorso (A057-A058-

A059) su posti interi o spezzoniorario, in analogia a quanto avvenuto nella fase transitoria nei licei musicali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del CCNI viene regolamentata la possibilità di scambiosedi tra due docenti coniugi titolari del medesimo posto/insegnamento, anche appartenenti a scuole di diversa provincia della regione Lombardia. La richiesta deveessere presentata, per il medesimo posto/classe di concorso, ordine e grado di scuoladi titolarità, congiuntamente dai coniugi che si rendono disponibili allo scambio delle proprie sedi di servizio. La domanda va presentata ai Dirigenti degli Ambiti Territorialirispettivamente competenti. Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCNI e CIR e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ambito Territorialecompetente o, nel caso di titolarità in differenti province, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio, con provvedimento congiunto, dispongono lo scambio e ne danno comunicazione ai Dirigenti scolastici interessati. Detta operazione deve essere necessariamente richiesta da entrambi i coniugi entro il termine di presentazione delle domande di cui al presente accordo.
In merito al rapporto di parentela, per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenzarisulti da apposita certificazione anagrafica (art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76).

IV. DISPOSIZIONI FINALI

1. È assicurata la precedenza nell'utilizzo presso i CPIA, a prescindere dal punteggio, nell'ordine:
 a) al personale docente e ATA, titolare e in servizio presso una sede di CPIA, che chieda di essere utilizzato presso altra sede del medesimo CPIA;
 b) al personale docente e ATA in servizio presso i CPIA nell'a.s. 2023/24;
 c) al personale docente e ATA che abbia già prestato servizio per almeno un anno nell'ultimo triennio presso i CPIA.

2. Per quanto concerne il personale A.T.A. si rimanda a quanto previsto dall'Intesa del 27 giugno 2024 ed alle indicazioni contenute nella nota MIM DGPER 101933 del 4 luglio 2024.

3. Relativamente alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, si evidenzia che al fine di garantire un adeguato coordinamento con l'art. 57 del nuovo CCNL e con la sua disciplina attuativa, è stato riformulato il contenuto dell'articolo 14 del CCNI, ferma restando l'applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 CCNI gli incarichi dovranno, pertanto, essere conferiti secondo l'ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l'Intesa del 27 giugno 2024.
 A precisazione di quanto ivi riportato si rappresenta che:
 - nell'ambito della categoria di personale considerato sub lett. b), si precisa che è previsto l'utilizzo del restante personale dell'area dei funzionari, con precedenza nelle operazioni ai funzionari privi di incarico rispetto a quelli già titolari di incarico di elevata qualificazione e ciò coerentemente con quanto disposto dall'art. 57 CCNL e secondo l'ordine di graduazione delle istanze determinabile sulla base dei criteri definiti dal Ministero previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5) CCNL con decreto ministeriale di attuazione del citato disposto contrattuale in corso di definizione;
 - con riguardo al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, si intende far riferimento ai candidati vincitori ma non ancora immessi in ruolo, per carenza di posti nella Regione di riferimento e ai candidati idonei, inseriti nella relativa graduatoria, secondo il rispettivo ordine di punteggio;
 - in mancanza di istanze di utilizzazione da parte del personale anzidetto, risulta utilizzabile il personale di ruolo del profilo professionale di assistente amministrativo, secondo l'ordine di priorità indicato nell'Intesa.

4. Le parti si riservano di addivenire ad un'intesa regionale per garantire la copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi eventualmente residuati dopo le procedure definite dall'Intesa del 27 giugno, nel quadro tracciato dal nuovo CCNL comparto scuola, nonché dal D.M. 74/2024, DM 132 del 4/7/2024, DDG 1897/2024.

5. Le istanze formulate dal personale aspirante alle utilizzazioni relativamente alle ipotesi contemplate dal presente Accordo, dovranno essere presentate con **domanda cartacea da inoltrare via mail,** secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata/posta elettronica ordinaria) all'Ufficio scolastico territorialmente competente a disporre i movimenti, conformemente alle prescrizioni del CCNI, entro il termine di scadenza del **9 agosto 2024, ore 23:59.**

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

NOTA

Educazione bilingue

a. Requisiti delle scuole:
 i. garanzia della sostenibilità sui tre anni (infanzia e secondaria di primo grado) e cinque anni (primaria) con personale già in servizio;
 ii. copertura di almeno metà delle classi dell'istituto con educazione bilingueo CLIL;
 iii. erogazione di educazione bilingue per almeno 5 ore alla settimana nella primaria;
 iv. erogazione di didattica in modalità CLIL per almeno 20 ore all'anno nella secondaria di primo grado;
 v. erogazione di didattica bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria.

b. Requisiti dei docenti
 i. competenza linguistica in inglese: livello B2 del QCER certificate da ente certificatore riconosciuto dal MIUR
 ii. competenza metodologica: formazione specifica CLIL attestata secondo la normativa vigente

Milano, lì 1 agosto 2024

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Dirigente dell'Ufficio VII
F.to Adamo Castelnuovo

Per le Organizzazioni Sindacali

ANIEF	F.to Alessio Fidone
ANIEF	F.to Livio Fidone
ANIEF	F.to Martino Todaro
CISL Scuola	F.to Massimiliano Sambruna
FLC CGIL	F.to Laura Valenti
GILDA UNAMS	F.to Stefano Di Pea
SNALS	F.to Salvatore Di Mundo
SNALS	F.to Giovanni Pisani

Il sottoscritto Adamo Castelnuovo attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 decies e undecies, comma 2, del DL n. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente atto sottoscritto in maniera autografa tenuta presso l'Ufficio 7 USR Lombardia